

REGOLAMENTO

ENTE BILATERALE NAZIONALE EBINFORMA

1. PREMESSA

L'Ente Bilaterale Nazionale – EBINFORMA è costituito a seguito degli accordi interconfederali relativi alla contrattazione collettiva sottoscritta da UNIMPRESA e CONF.A.I.L., e il suo scopo si estende alla massima espressione di funzionalità della bilateralità nelle iniziative paritetiche per la tutela delle imprese.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che il riconoscimento e il beneficio del servizio abbiano modalità certe e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e utilità.

2. MODALITA' DI CONTRIBUZIONE

Il contributo da destinare in favore dell'Ente bilaterale è stabilito nella misura minima dello 0,50% a carico dell'azienda e dello 0,20% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. L'adesione all'Ente Bilaterale è implicita con l'applicazione delle normative dettate dai C.C.N.L. stipulati tra Unimpresa e CONF.A.I.L.

Possono altresì aderire all'Ente Bilaterale anche altre aziende e lavoratori che applicano CCNL diversi. Suddetti contributi devono essere versati attraverso il modello F24 con le modalità previste nella convenzione stipulata con l'INPS. I contributi sopra descritti, nelle more della convenzione con l'INPS, devono essere versati dal datore di lavoro con cadenza e periodicità mensile tramite l'apposita convenzione stipulata con l'INPS; in alternativa possono essere versati tramite bonifico bancario sul codice IBAN dell'Ente specificandone la causale e il mese di riferimento.

L'azienda che omette il versamento di suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione a titolo di indennità per mancata assistenza paritetica e bilaterale, e per mancata fruizione dei servizi di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza per 13 mensilità. Detto elemento distintivo della retribuzione non concorre ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Eventuali variazioni delle percentuali di contribuzione possono avvenire esclusivamente in sede di contrattazione aziendale.

I sussidi ai lavoratori dipendenti e i contributi alle aziende aderenti sono erogati in **modalità rimborsuale** secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Le disposizioni del regolamento delle prestazioni alle imprese e al sostegno del reddito sono erogate fino ad esaurimento delle disponibilità previste nei relativi capitoli di spesa.

La richiesta di concessione deve essere presentata utilizzando i moduli appositamente predisposti.

3. SUSSIDI e PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

In riferimento al sostegno economico ai lavoratori, i sussidi sono cumulabili, ovvero il lavoratore può fare richiesta di più sussidi di tipologia diversa nel corso dello stesso anno fino al tetto massimo per nucleo familiare di €. 450,00 all'anno.

Si precisa che per nucleo familiare si intende la famiglia composta dai genitori e figli totalmente a carico.

Le domande devono pervenire alla sede nazionale dell'Ente Bilaterale esclusivamente a mezzo raccomandata A/R o PEC, complete della documentazione richiesta (esclusivamente in fotocopia), e nei termini di competenza utili per beneficiare dei sussidi. Non saranno prese in considerazione domande incomplete, che richiedano prestazioni retroattive o non ancora maturate, da aziende e lavoratori che non hanno ancora versato sei mensilità di contributi associativi consecutivi.

Le richieste di sussidio da parte delle aziende e dei lavoratori verranno valutate considerando la capienza dell'Ente e la regolarità contributiva del richiedente.

I sussidi saranno, inoltre, erogati esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato dal richiedente sul modulo di richiesta.

I sussidi sono erogati fino a esaurimento delle disponibilità previste nei singoli capitoli di spesa, e, più in generale, nella disponibilità complessiva dell'Ente, laddove non specificamente indicata la parte di risorse destinata alle prestazioni.

Le richieste vengono evase in ordine cronologico in base alla data di ricevimento.

Le richieste che non dovessero trovare soddisfazione nell'anno di riferimento saranno posticipate all'anno immediatamente successivo e riscontrate con priorità.

4. SERVIZI OFFERTI

L'Ente Bilaterale svolge i servizi e le prestazioni a favore degli associati da almeno sei mesi in regola con la contribuzione, mediante l'ausilio di soggetti promotori e soggetti erogatori

regolarmente accreditati, secondo i regolamenti delle prestazioni alle imprese e a sostegno del reddito. Ogni prestazione viene effettuata esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

5. SOSTEGNO AD AZIENDE E LAVORATORI

Il Consiglio Direttivo annualmente, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione, procede alla ratifica del pacchetto prestazioni erogabili a favore delle aziende e dei lavoratori aderenti.

6. DECORRENZA

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei CCNL stipulati tra le parti sociali e decorre dal giorno successivo alla data di presentazione di CCNL presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

7. ESONERO DI RESPONSABILITA'

L'Ente declina ogni tipo di responsabilità qualora si verificano situazioni connesse ad erronei versamenti contributivi effettuati dalle aziende o dai loro consulenti.

L'Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare o annullare l'erogazione dei servizi in relazione agli impegni di spesa che saranno valutati compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali dell'Ente stesso, nonché nei limiti degli stanziamenti che per gli stessi titoli saranno deliberati di anno in anno dall'Ente medesimo.

Le somme che alla data 31 dicembre di ciascun esercizio risultassero non impegnate, potranno essere destinate, con provvedimento del Presidente del Consiglio Direttivo, a coprire eventuali richieste che, alla medesima data non trovano capienza all'interno del relativo capitolo.

8. PRIVACY

In materia di disciplina inerente alla tutela della privacy, le parti firmatarie fanno espresso rinvio al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

9. NORME TRANSITORE E FINALI

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alle prestazioni di cui sopra, le parti concordano di adire, preventivamente alla Giustizia Ordinaria la cui competenza è individuata nel foro di Roma.

Il presente regolamento costituisce parte integrante dello Statuto dell'Ente. Per quanto qui non espressamente stabilito si fa richiamo alle fonti suindicate e alla normativa vigente in materia.